



Emittente: Direzione – Ufficio Tecnico Ambiente Patrimonio  
Oggetto: Obblighi in materia di comunicazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive ed espressa esclusione dei rifugi alpini dal novero di quanti vi sono tenuti.  
Destinatari: Sezioni e Sottosezioni CAI  
Data: Milano, 5 luglio 2016  
Firmato: Il Direttore, Andreina Maggiore

In seguito all'entrata in vigore del Decreto Ministero dell'Interno 07.01.2013 (in G.U. n. 14 del 17.01.2013) avente ad oggetto le disposizioni concernenti la comunicazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive e alle comunicazioni pervenute dalla Questura di Torino – Divisione Polizia Anticrimine – Ufficio Informatico Servizio Alloggiati WEB si precisa quanto segue:

A) L'art. 109 del TULPS, che viene espressamente richiamato in primis come norma di riferimento del decreto di cui trattasi, nel testo attualmente vigente, così recita:

1. *I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della Legge 17 maggio 1983 n. 217, **esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla Regione o Provincia Autonoma in cui sono ubicati**, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.*
2. *Per gli stranieri ... omissis ....*
3. *Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informativi o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno, sentito il garante per la protezione dei dati personali.*
4. *Abrogato*

B) L'art. 1 del Decreto Ministeriale regolando le modalità applicative del comma 3 dell'art. 109 citato, così recita: "Le *generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive di cui all'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ... omissis ... vengono trasmesse a cura dei gestori delle stesse strutture entro 24 ore successive all'arrivo delle persone alloggiate ... omissis ... alle questure territorialmente competenti secondo le modalità previste dai successivi art. 2 e 3 del presente Decreto*" mentre l'art. 2 prevede, al comma 1: "I gestori delle strutture ricettive devono produrre specifica domanda alla questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture. La questura abilita la struttura ricettiva, attraverso la necessaria certificazione digitale, esclusivamente all'inserimento ... omissis ... dei dati degli alloggiati" e al comma 2 "ciascuna struttura ricettiva inserisce i dati esclusivamente nel sistema della questura territorialmente competente".

C) Dal quadro normativo sopra richiamato emerge di tutta evidenza che:

1. I gestori dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco **non rientrano tra i soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 109 TULPS e all'art. 1 del Decreto Ministeriale** e, per coerenza logica e giuridica, non sono tenuti a produrre alla questura della provincia una specifica domanda per essere abilitati, attraverso certificazione digitale, ad inserire **dati che non sono tenuti ad acquisire e a comunicare**.
2. Qualora pervenissero segnalazioni connesse a omessa registrazione sul portale "Alloggiati WEB" della Polizia di Stato, si suggerisce di contattare immediatamente l'Ufficio di riferimento al numero telefonico indicato, esponendo le ragioni normative della mancata presentazione della domanda di abilitazione e, ove necessario, di confermarlo per iscritto allegando la presente circolare.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare presso la Sede Centrale l'Ing Roberto Gandolfi, telefonicamente al n. 02 205723231 oppure via e-mail all'indirizzo [r.gandolfi@cai.it](mailto:r.gandolfi@cai.it).

Il Direttore  
Dott.ssa Andreina Maggiore